

Accordi regionali per CIG in deroga.

Molise.

Accordo quadro per l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto n.18/2020, 23 marzo 2020.

campo di applicazione

I trattamenti di CIG in deroga sono destinati ai **datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Molise o imprese della Regione Molise con lavoratori operanti fuori Regione**, inclusi i datori di lavoro che siano appaltatori di opere e servizi, quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le cooperative sociali ed i professionisti iscritti agli albi, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterali), nonché i diversi ammortizzatori sociali indicati agli artt. 19, 20 e 21 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Restano esclusi dal trattamento gli enti pubblici comunque denominati, le società a totale capitale pubblico e i datori di lavoro domestici.

destinatari

Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga tutti i **lavoratori subordinati**, **indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata** presso le aziende richiedenti il trattamento anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:

- operai;
- · impiegati;
- · quadri.

Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:

- i lavoratori ed i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- i lavoratori somministrati che abbiano terminato la fruizione dei trattamenti a carico dei Fondi di Solidarietà;
- gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
- i lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti;
- i lavoratori delle aziende artigiane;
- i lavoratori del terzo settore;
- i lavoratori dipendenti degli studi professionali;



- i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei 3 mesi precedenti;
- i lavoratori della pesca, anche delle acque interne, a qualsiasi titolo imbarcati, cosi come risultante dal ruolino di equipaggiamento al 23 febbraio 2020. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative.

condizioni

I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti.

Possono inoltre, accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 agosto 2020 o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito nei limiti di durata del rapporto in essere e termina contestualmente alla cessazione del rapporto stesso, ad eccezione di proroga del contratto o trasformazione dello stesso a tempo indeterminato, fatta salva l'ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.

durata

Il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto per la durata della sospensione o contrazione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a nove settimane, anche non continuative, a decorrere dal 23 febbraio 2020** limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

informative e accordi sindacali

I datori di lavoro accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga, previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Restano esclusi dall'obbligo di accordo con le OOSS i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, per i quali è richiesta esclusivamente l'informativa da inviare, a mezzo PEC o mail, alle OO. SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da allegare alla domanda. Per i datori di lavoro che occupano dipendenti a tempo parziale il limite dei 5 dipendenti viene riproporzionato all'orario di lavoro effettivamente praticato. L'accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica ed è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o qualora non presenti con le OO.SS territoriali di categoria, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda.